

**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PORDENONE****SEZIONE 1 riviera del pordenone 6/a****Si comunica a:**

Avv. **FRANCESCO SILVESTRI**
viale dante,19 fax 0434/524688
33170 PORDENONE
PN

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1426/2017** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **SALICE ANNA**

Depositata Sentenza Numero: **465/2017** in data : **18/08/2017**

Repertorio N. 604/2017

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

FIDENATO GIORGIO

Difeso da:

FRANCESCO SILVESTRI

Convenuto Principale

CAVALLINI GIANNI LIDIANO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pordenone 18/08/2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Elvira Del Col

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

Il Giudice di Pace di Pordenone dott.ssa Anna Salice, ha pronunciato la seguente

N. SENT

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1426 del Ruolo Generale dell'anno 2017, promossa

da

FIDENATO GIORGIO, BRT CLD 73R09 G888L, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silvestri, con domicilio eletto presso il suo studio legale a Pordenone – viale Dante n. 19, come da procura allegata all'atto di citazione;

ATTORE N. 1426/2017 R.G.

CONTRO

CAVALLINI GIANNI LIDIANO, CVL GNL 52L15 B160E, residente a S.Vito al Tagliamento – piazza del Popolo n. 51;

N. REP.

CONVENUTO CONTUMACE N. CRON

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: *Nel merito*: Accertata la responsabilità extracontrattuale del dott. Cavallini Gianni Lidiano per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dal dott. Giorgio Fidenato per un importo di euro 5.000,00, ovvero per una maggiore o minor somma, da liquidarsi in via equitativa, comunque nei limiti di competenza del Giudice adito.

Oggetto:
risarcimento danni

Spese legali rifuse come da norma generale, oltre il 15% per spese generali.

MOTIVI della DECISIONE

Si premette che nella redazione della presente sentenza viene omessa la parte relativa all'esposizione dello svolgimento del processo, in quanto non più prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., a seguito della modifica apportata dall'art. 45, comma 17, legge 18 giugno 2009 n. 69.

Letto l'atto di citazione, dichiarata la contumacia del convenuto Gianni Lidiano Cavallini, che risulta regolarmente notificato a termini di legge per compiuta giacenza, esaminata la documentazione allegata agli atti, questo Giudice di Pace assume la decisione di accogliere la domanda attorea.

Il dott. Giorgio Fidenato, titolare dell'Azienda Agricola "In Trois", coltiva terreni in Comune di Vivaro e su uno di questi aveva provveduto alla semina di una varietà di mais OGM iscritta nel catalogo comune europeo (seminativo Deklab DKC 5784 YG).

Tale scelta di seminazione agricola è stata osteggiata ed è tutt'ora osteggiata da privati ed associazioni contrari all'utilizzo di sementi OGM, i quali hanno dimostrato in gran numero di non essere in grado di manifestare la loro contrarietà in modo civile e rispettoso delle leggi. Infatti hanno attuato manifestazioni aggressive e sfociate in danneggiamenti e distruzione delle

coltivazioni OGM del dott. Fidenato, nonostante quest'ultimo avesse provveduto a recintare il fondo ove instava tale tipo di semina.

Dette manifestazioni erano state autorizzate dalla Questura di Pordenone con il preciso limite di non occupare la sede stradale confinante con il terreno attoreo e di rispettare i confini della proprietà Fidenato, nonché di concordare con le Autorità di Pubblica Sicurezza presenti sul posto (circa 60 agenti tra Polizia e Carabinieri) le modalità di svolgimento delle manifestazioni.

I manifestanti avevano avuto l'approvazione delle Autorità di P.S. di posizionare, come gesto dimostrativo, alcune zolle di terra "ogm - free" sul confine del terreno lavorato dal dott. Fidenato. Senonché molti dei manifestanti, incuranti delle raccomandazioni rivolte, penetravano sul fondo del dott. Fidenato, scavalcando la catena posta a delimitazione, e sradicavano letteralmente il mais, distruggendo, calpestando ed estirpando numerose piante. Solo l'intervento delle Autorità già presenti sul posto aveva dissuaso i manifestanti dal continuare nell'opera distruttiva intrapresa.

Di tutto ciò è stato dato ampio risalto nei giornali locali e sui siti web, nonché nelle relazioni degli agenti di Pubblica Sicurezza in servizio presso la Questura di Pordenone (Digos), i quali, oltre a ricostruire in modo preciso e puntuale quanto accaduto nella proprietà del dott. Fidenato, hanno anche individuato i singoli manifestanti che, con la loro condotta, avevano invaso una proprietà privata e danneggiato le colture in atto. Uno di questi è il dott. Gianni Lidiano Cavallini, più volte ritratto nell'atto di estirpare le piante di mais.

A seguito delle indagini e della denuncia sporta dal dott. Fidenato, è iniziato il procedimento penale a carico di una molteplicità di persone, tra le quali anche il dott. Cavallini. Dopo essere stato oggetto di diverse decisioni penali e innovazioni legislative, il procedimento penale è passato alla competenza del Giudice di Pace, ove è rimasto pendente quello riguardante le imputazioni per il reato di cui all'art. 637 c.p..

Stanti i gravi fatti accaduti, supportati da ampia documentazione allegata all'atto di citazione, la difesa del dott. Fidenato ha evidenziato la responsabilità extracontrattuale del dott. Cavallini ex art. 2043 c.c. per: a) ingresso abusivo del convenuto sul fondo coltivato dal dott. Fidenato; b) sradicamento e distruzione di piante di mais con conseguente pregiudizio economico (danno patrimoniale); c) danno non patrimoniale dal fatto che è stato leso il diritto fondamentale del dott. Fidenato ai sensi degli articoli 41 e 42 Costituzione, norme che riconoscono la libertà dell'iniziativa economica privata, nonché del diritto di godere e disporre della propria proprietà in modo pieno ed esclusivo. Osservazioni tutte che hanno il loro fondamento giuridico e di cui questo giudicante fa proprie ai fini della presente decisione.

Come sostenuto dalla difesa dell'attore, il reato di cui all'art. 637 c.p., al pari degli altri illeciti diretti a reprimere condotte contrarie al patrimonio, è diretto a tutelare *"non solo il proprietario del terreno, ma anche il conduttore, durante il tempo del suo legittimo possesso...nella facoltà, in lui temporaneamente trasferita col diritto di godimento sulla cosa, di escludere mediante recinzione ogni estraneo dal fondo"* (Cass. pen. Sent. del 05.05.1953). Da qui deriva la legittimità della richiesta del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che unitamente a quello

patrimoniale, viene quantificato, in via equitativa, in € 5.000,00, che è il limite di competenza del Giudice di pace, e che deve essere considerato congruo in relazione alla gravità dei fatti accaduti in danno del dott. Fidenato, come descritto qui sopra.

Legittima è anche di avere rivolto la richiesta di risarcimento al solo dott. Cavallini, nonostante siano stati diversi i manifestanti che hanno causato i patimenti del dott. Fidenato e che sono stati identificati dagli organi di Polizia. Pertinente è il richiamo che la difesa dell'attore ha fatto all'art. 2055 c.c.. In base a tale norma, in caso di fatto dannoso imputabile a più persone, ciascuna delle stesse è obbligata in solido al risarcimento, essendo poi lasciata la libertà al creditore di agire nei confronti di uno solo di essi, così come ha fatto il dott. Fidenato. Infatti il principio di solidarietà, di cui all'art. 1292 c.c. a carico dei responsabili dell'illecito, è posto a maggior tutela della posizione del danneggiato, non solo al fine di agevolarlo sul piano probatorio, ma anche per consentirgli di realizzare il proprio diritto nei confronti del soggetto che gli appare più capiente.

In ultimo è da evidenziare che il dott. Cavallini era stato invitato alla stipula di negoziazione assistita del 10.01.2017, ma il plico non è stato ritirato, così come egli ha lasciato in giacenza l'atto di citazione, per cui deve imputare a sé medesimo la omessa difesa della propria posizione, che comunque trova riscontro negli atti della Questura di Pordenone di avere partecipato attivamente a ledere la proprietà privata del dott. Giorgio Fidenato.

Con l'accoglimento della domanda del dott. Fidenato, il convenuto è condannato al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pordenone, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fidenato Giorgio contro Cavallini Gianni Lidiano così provvede:

- accoglie la domanda di Fidenato Giorgio e condanna Cavallini Gianni Lidiano a risarcire il danno patito dall'attore nella misura equitativa di € 5.000,00;

- condanna Cavallini Gianni Lidiano a pagare le spese di lite a favore di Fidenato Giorgio determinate in complessivi € 1.325,00, di cui € 132,95 per spese esenti, € 1.000,00 per competenze, oltre a 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Pordenone il 18 agosto 2017

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Anna Salice

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria il